



PUBBLICA ISTRUZIONE

CORSO CONCORSO

Il 23 settembre il Direttore Generale del Personale ha fornito alle Organizzazioni Sindacali una ulteriore informativa sul corso concorso.

L'informativa ha riguardato in particolare il requisito di ammissione per quanto riguarda i diplomi triennali di istruzione secondaria.

L'Amministrazione ci ha informato che nei prossimi giorni provvederà ad emanare i decreti di esclusione dei candidati che hanno prodotto tale titolo di studio, non ritenendolo requisito utile per l'ammissione al concorso.

Queste le motivazioni adottate dall'Amministrazione:

Il Dipartimento della Funzione Pubblica ha richiesto al Ministero un parere sull'utilizzo di tali titoli di studio per le progressioni di carriera verso la ex area C, esprimendo nel contempo la propria contrarietà.

Il Dipartimento per l'Istruzione – Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici ha risposto con una nota in cui afferma, che i diplomi triennali, pur essendo diplomi di istruzione secondaria, non possono essere considerati validi per le procedure di progressione verticale verso la ex area C, di fatto, modificando totalmente l'orientamento del Ministero tenuto fino ad ora su tale questione.

Come FP CGIL, CISL FP e UIL PA abbiamo in primo luogo denunciato la mancanza di informazione da parte dell'Amministrazione sulla nota inviata al Dipartimento della Funzione Pubblica.

In merito alla decisione assunta dal Direttore Generale del Personale abbiamo dichiarato di non condividere la decisione dell'Amministrazione pur prendendo atto dell'intervenuto cambio di orientamento.

Tenuto conto che il Sindacato ha da sempre tutelato il personale e non già acconsentito a richieste più o meno valide non confortate da norme di legge o ancor meglio da norme contrattuali, riteniamo di dover chiarire alcuni punti relativi alla questione del titolo triennale in relazione alla partecipazione o meno al corso-concorso.

Va, innanzitutto, ricordato che il concorso in questione è parte integrante delle procedure concorsuali definite con il Contratto Integrativo di Amministrazione del Ministero della Pubblica Istruzione per il quadriennio 1998/2001, sottoscritto in data 21 settembre 2000.

Il Contratto citato discende dal Contratto Nazionale del Comparto Ministeri 1998/2001.

Ad oggi, quindi, l'autorizzazione richiesta dall'Amministrazione e concessa da Funzione Pubblica e MEF fa riferimento a quel Contratto ed all'Ordinamento Professionale in esso previsto.

Proprio dei Contratti sopra citati si è tenuto conto, per quanto riguarda i titoli di studio per l'accesso.

Il CCNL 1998/2001, peraltro confermato dall'attuale CCNL 2006/2009 (Comparto Ministeri) richiede per l'accesso all'area C il possesso della Laurea o dell'anzianità di servizio e del diploma di scuola secondaria superiore e non già del diploma di maturità.

Sul Diploma di scuola secondaria superiore, esiste già un precedente importante in Amministrazione fin dalla prima tornata di riqualificazione interna alle Aree.

Risale, infatti, al 2001 da parte delle OO.SS. e dell'Amministrazione l'analisi della problematica inerente la partecipazione o meno dei possessori dei titoli triennali alla riqualificazione interna all'area C per il passaggio dal C1 al C2 e C3.

Il dubbio è stato risolto, allora, da una nota del Ministero del 3 agosto 2001 a firma del Dott. Giuseppe Cosentino, Direttore Generale degli Ordinamenti Scolastici, che dichiara: ".....i titoli di studio finali che si conseguono presso le istituzioni scolastiche menzionate nell'art. 191 del decreto legislativo 16.4.1994, n. 297, sono tutti titoli di istruzione secondaria superiore, a prescindere sia dalla durata dei corsi che dalla possibilità di iscrizione a facoltà universitarie"

A fronte di tale chiarimento e della procedura di conciliazione esperita dalle OO.SS. al Ministero del Lavoro, l'allora Direttore del Personale, Antonio Zucaro, ha annullato il Decreto del 4.10.2001, con il quale unilateralmente e contrariamente a quanto dichiarato dalla stessa Amministrazione aveva escluso i diplomi di qualifica triennale dalle tabelle di valutazione relative ai passaggi al C2 e C3, consentendo di far partecipare alla riqualificazione dal C1 al C2 e C3 i dipendenti dell'Amministrazione in possesso dei titoli in questione.

Ciò nel pieno rispetto delle norme contrattuali e del parere espresso dal Ministero, unico titolare del riconoscimento dei titoli di studio erogati dalla Scuola Pubblica Italiana.

E' ovvio e doveroso, quindi, che nel momento in cui si conclude l'iter contrattuale con il corso-concorso, si sia posta per coerenza con il contratto e le iniziative già assunte il problema della partecipazione al corso concorso dei dipendenti in possesso del titolo di studio triennale.

Posto che il bando di concorso è ampiamente esaustivo rispetto alla mancanza di requisito di accesso al corso per quanto riguarda l'appartenenza ai ruoli del Ministero, l'anzianità di servizio di nove anni per i B1 (che, peraltro, hanno superato il corso-concorso dall'area A) e il titolo di scuola media inferiore, rimaniamo convinti che non è altrettanto chiaro l'aspetto relativo alla definizione del titolo secondario superiore.

Per questo motivo avevamo chiesto di ammettere con riserva il personale in possesso di tali titoli convinti della necessità di un ulteriore approfondimento per sciogliere la riserva.

Nell'incontro del 23 settembre abbiamo invece appreso che rispetto alla nota del dott. Cosentino ed a tutti i precedenti illustrati l'Amministrazione assume una differente posizione e decide per l'esclusione.

E' ovvio che il compito delle OO.SS. sarà quello di verificare se sussistano o meno lesioni di un diritto contrattuale nella coerenza che ci contraddistingue e che lega il nostro operato al rispetto di quelle stesse norme.

Roma, 23.9.2008

FP CGIL
Boccuni

CISL FPS
Vecchio

UIL PA
Ripani